Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 dicembre 1946** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Sigg. Abbonati, nonchè i Sigg. Sindaci dei Comuni, di voler provvedere tempestivamente al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1947.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 293 DEL 24 DICEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 90: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Cuneo (2ª emissione 1857), sorteggiate il 14 dicembre 1946.

(4408)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 91: **Comune di Varese:** Estrazione dei prestiti municipali. — **Comune di Sondrio:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, anonima, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Caproni aeronautica Bergamasca, in Bergamo:** Estrazione di obbligazioni. — **Officine meccaniche Stigler, società per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Ferrovie elettriche biellesi, società per azioni, in Biella:** Estrazioni di obbligazioni. — **Comune di Trieste:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 47ª estrazione del 2 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Saronno:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società meridionale di elettricità, società per azioni, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società generale elettrica della Sicilia, anonima in Palermo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **« S.I.S.M.A. » già Società metallurgica Ossolana:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate l'11 novembre e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Istituto mobiliare italiano:** Estrazione di obbligazioni. — **« Reggiane » Officine meccaniche italiane, società per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni Bozzalla e Lesna, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **« La Centrale » Società per il finanziamento di imprese elettriche e telefoniche, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Vernio (Firenze):** XXVI estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni Industriale Camuzzi, in Milano:** Sorteggio anticipato di obbligazioni. — **Società anonima Orobia, in Lecco:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 19 novembre 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Nazionale « Cogne » società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **« FELTCO » Società per azioni italo-britannica per la fabbricazione del feltro, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Tramvie elettriche Bresciane, società per azioni, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **Società Trenno, per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 444.

Ricostituzione dei comuni di Arta e Zuglio (Udine).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 luglio 1932, n. 1097;

Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Arta e Zuglio, riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione Arta, in virtù del regio decreto 28 luglio 1932, n. 1097, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo, ad eccezione della frazione di Fielis che rimane aggregata al comune di Arta.

Il Prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico dei ricostituiti comuni di Arta e Zuglio saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1097.

Al personale già in servizio presso il comune di Arta e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 65. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 445.

Ricostituzione dei comuni di Busano e di Isolabella (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 8 settembre 1927, n. 1792;

Visto il regio decreto 8 novembre 1928, n. 2666;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Busano, aggregato a quello di Rivara con regio decreto 8 settembre 1927, n. 1792, e il comune di Isolabella, aggregato a quello di Poirino con regio decreto 8 novembre 1928, n. 2666, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

L'organico dei ricostituiti comuni di Busano e di Isolabella ed i nuovi organici dei comuni di Rivara e di Poirino saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Rivara e di Poirino che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 78. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1946, n. 446.

Ricostituzione dei comuni di San Martino al Tagliamento, Arzene e Tapogliano (Udine).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 11 ottobre 1928, n. 2554;

Visto il regio decreto 27 settembre 1928, n. 2378;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di San Martino al Tagliamento e di Arzene, aggregati con regio decreto 11 ottobre 1928, n. 2554, al comune di Valvasone, e il comune di Tapogliano, aggregato a quello di Campolongo al Torre con regio decreto 27 settembre 1928, n. 2378, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di San Martino al Tagliamento, Arzene e Tapogliano, ed i nuovi organici dei comuni di Valvasone e Campolongo al Torre saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Valvasone e Campolongo al Torre che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 64. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. **447**.

Ricostituzione dei comuni di Strambino, Romano Canavese, Scarmagno e Mercenasco (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1080;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Strambino, Romano Canavese, Scarmagno e Mercenasco, riuniti in unico Comune, denominato Strambino-Romano, in virtù del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1080, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Strambino, Romano Canavese, Scarmagno e Mercenasco saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Al personale in servizio presso l'unico comune di Strambino-Romano che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 68. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. **448**.

Ricostituzione del comune di Cerenzia (Catanzaro).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 9 aprile 1928, n. 887;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Cerenzia, aggregato con regio decreto 9 aprile 1928, n. 887, al comune di Caccuri, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Catanzaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Cerenzia ed il nuovo organico del comune di Caccuri saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 9 aprile 1928, n. 887.

Al personale già in servizio presso il comune di Caccuri che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 67. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. **449**.

Ricostituzione del comune di Boissano (Savona).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 570;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Boissano, aggregato con regio decreto 21 marzo 1929, n. 570, al comune di Toirano, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Savona, sentita la Giunta provinciale amministrativa provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Boissano e il nuovo organico del comune di Toirano saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 21 marzo 1929, n. 570.

Al personale già in servizio presso il comune di Toirano e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 79. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 450.

Ricostituzione dei comuni di Vialfrè, Perosa Canavese e Burolo (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 10 maggio 1928, n. 1160;

Visto il regio decreto 4 marzo 1929, n. 363;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Vialfrè e di Perosa Canavese, aggregati con regio decreto 10 maggio 1928, n. 1160, al comune di San Martino Canavese e il comune di Burolo, aggregato a quello di Bollengo con regio decreto 4 marzo 1929, n. 363, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Vialfrè, Perosa Canavese e Burolo ed i nuovi organici dei comuni di San Martino Canavese e Bollengo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di San Martino Canavese e Bollengo e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 69. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 451.

Ricostituzione dei comuni di Brione, Castello e Cimego (Trento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 9 febbraio 1928, n. 228;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Brione, Castello e Cimego, aggregati con regio decreto 9 febbraio 1928, n. 228, al comune di Condino, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Brione, Castello e Cimego ed il nuovo organico del comune di Condino saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 9 febbraio 1928, n. 228.

Al personale già in servizio presso il comune di Condino e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 71. — FRASCA

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 66. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1946, n. 452.

Ricostituzione dei comuni di Preone, Carlino e San Vito di Fagagna (Udine).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 473;
Visto il regio decreto 8 marzo 1928, n. 545;
Visto il regio decreto 20 settembre 1928, n. 2280;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Preone, aggregato a quello di Enemonzo con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 473, il comune di Carlino, aggregato a quello di San Giorgio di Nogaro con regio decreto 8 marzo 1928, n. 545, e il comune di San Vito di Fagagna, aggregato a quello di Fagagna con regio decreto 20 settembre 1928, n. 2280, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti predetti.

Il Prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Preone, Carlino e San Vito di Fagagna ed i nuovi organici dei comuni di Enemonzo, San Giorgio di Nogaro e Fagagna saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Enemonzo, San Giorgio di Nogaro e Fagagna che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 dicembre 1946, n. 453.

Concessione di premi ed altre agevolazioni al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 % autorizzato col decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262, concernente l'emissione del Prestito della Ricostruzione Redimibile 3,50 %;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Prestito della Ricostruzione Redimibile 3,50 %, autorizzato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262, parteciperà, per cinque anni, ai seguenti premi:

dieci premi da lire dieci milioni ciascuno;
venti premi da lire cinque milioni ciascuno;
quattrocento premi da lire un milione ciascuno.

In totale quattrocentotrenta premi per l'importo complessivo di lire seicento milioni all'anno.

I sorteggi saranno effettuati il 20 novembre degli anni 1947, 1948, 1949, 1950 e 1951 ed i premi saranno pagabili dal 1° gennaio successivo all'estrazione e si prescriveranno dopo cinque anni dalla loro pagabilità.

Sono estese ai premi le esenzioni tributarie stabilite nell'art. 2 del provvedimento di emissione del Prestito.

Art. 2.

Relativamente ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 15 febbraio 1949 e 15 febbraio 1950, che saranno versati in sottoscrizione al Prestito della Ricostruzione è consentito utilizzare anche i premi attribuiti ai buoni stessi rispettivamente nella 14ª e 12ª estrazione, i quali sarebbero pagabili col 15 febbraio 1947.

Parimenti, in deroga al disposto dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 287, potranno essere versati in sottoscrizione, dal giorno della pubblicazione del relativo bollettino, i premi che

saranno attribuiti nella prima estrazione da eseguirsi per i buoni del Tesoro quinquennali 5 % di scadenza 1° aprile 1950, nonchè quelli che, eventualmente entro il periodo della sottoscrizione, potranno essere sorteggiati per i buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 15 settembre 1951.

Art. 3.

E' consentito versare come contante, in sottoscrizione al nuovo Prestito, le cedole scadenti entro il 1° gennaio 1947 dei titoli al portatore del Prestito redimibile 3,50 % (1934), della Rendita 5 % (1935) e del Prestito redimibile 5 % (1936), nonchè dei titoli al portatore e misti dei Consolidati 3,50 % (1902 e 1906).

Art. 4.

E' conferita al Ministro per il tesoro ogni più ampia facoltà per provvedere all'attuazione ed esecuzione del presente decreto e disporre tutte le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 93. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1946.
Pena pecuniaria inflitta all'ex commissario liquidatore della Cassa rurale di Monteforte Cilento (Salerno).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la lettera in data 10 ottobre 1946, n. 147765, della Banca d'Italia;

Considerato che il dott. Errico Granato, commissario liquidatore della Cassa rurale di Monteforte Cilento (Salerno), malgrado gli inviti rivoltigli e le diffide fattegli per il tramite della competente Prefettura, non ha sin qui provveduto alla consegna dei documenti dell'azienda stessa al nuovo liquidatore dott. Luigi Bergamo, nominato con decreto in data 3 novembre 1942 del Capo del Governo;

Decreta:

Al dott. Errico Granato, ex commissario liquidatore della Cassa rurale di Monteforte Cilento (Salerno) è inflitta, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, la pena pecuniaria di L. 2000 (duemila); la Cassa predetta ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso il detto dott. Granato.

L'Intendenza di finanza di Salerno provvederà alla esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1946

Il Ministro: BERTONE

(4312)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 9 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Forlì, di un mutuo di L. 38.270.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4326)

MINISTERO DEL TESORO
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

Prezzo di vendita al pubblico della « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1947

Si comunica che con decreto Ministeriale 8 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 2 corrente, registro Tesoro n. 12, foglio n. 78, sono stati confermati per l'anno 1947 i prezzi di vendita al pubblico della *Gazzetta Ufficiale*, in abbonamento e a fascicoli separati, già stabiliti per il 1946.

p. Il provveditore generale dello Stato: RICCI

(4395)

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 27.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5% (1950) (1ª emissione), serie 4ª, n. 1210, di L. 20.000, serie 5ª, n. 673, di L. 11.500, intestati a De Benedictis Maria fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Soldo Beniamina ved. De Benedictis, col pagamento degli interessi in Reggio Calabria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(3200)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 54 posti di ingegnere in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1946, n. 6670, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 1946, n. 164, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo degli ingegneri del Genio civile;

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1946, n. 16254, con il quale il termine per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso è stato successivamente prorogato al 22 novembre 1946;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine (22 novembre 1946) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 54 posti di ingegneri in prova (gruppo *A*, grado 10°) del Genio civile, di cui alle premesse, è prorogato al 1° gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1946
Registro n. 14, foglio n. 19. — SALVATORI

(4374)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 55 posti di ingegnere in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 204, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo degli ingegneri del Genio civile (riservato ai reduci);

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine (9 dicembre 1946) per la presentazione delle domande al concorso a 55 posti di ingegnere in prova (gruppo *A*, grado 10°) del Genio civile, di cui alle premesse, è prorogato al 1° gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1946
Registro n. 15, foglio n. 271. — SALVATORI

(4380)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a tre posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 12169, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 204, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo degli architetti ed ingegneri urbanisti del Genio civile (riservato ai reduci);

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso.

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine utile (9 dicembre 1946) per la presentazione delle domande al concorso a 3 posti di architetto ed ingegnere urbanista in prova del Genio civile (gruppo *A*, grado 10°) è prorogato al 15 gennaio 1947.

Roma, addì 7 novembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1946
Registro n. 15, foglio n. 262. — SALVATORI

(4381)

Diario degli esami del concorso a 20 posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1946, n. 9591, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1946, al registro n. 8, foglio n. 182, mediante il quale è stato bandito un concorso per esami a 20 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa di gruppo *A* del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1946, n. 16361, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto successivo, al registro n. 3, foglio n. 378, mediante il quale sono stati modificati gli articoli 1 e 8 del bando di concorso sopra citato;

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1946, n. 21330, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre stesso anno, con cui il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso è stato prorogato al 15 ottobre 1946;

Ritenuta l'urgenza di stabilire il diario delle prove scritte, giusta riserva fatta nel decreto in principio citato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 1946, n. 66413/12106/2.13.3/1.3.1;

Decreta:

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a 20 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa di gruppo *A* del Ministero dei lavori pubblici, avranno luogo in Roma nei giorni 13, 14, 15 e 16 gennaio 1947.

Roma, addì 19 dicembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1946
Registro n. 16, foglio n. 398. — SALVATORI

(4397)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.